



## **FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.**

### ***LINEE DI INDIRIZZO.***

Con riferimento ai compensi per la progettazione di opere pubbliche, di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nelle more di approvazione del regolamento in materia, si indicano le seguenti linee di indirizzo:

- l'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica è di competenza della Giunta, occorre, quindi, adottare apposita deliberazione;
  
- l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, degli stati di avanzamento e di tutti quegli atti attuativi del progetto sono di competenza del dirigente che adotterà apposita determinazione.

E' bene sottolineare, dunque, che procedere alla ripartizione, attribuzione e liquidazione del fondo incentivante relativo ad un'opera pubblica della quale la Giunta non abbia precedentemente approvato il progetto definitivo, è illegittimo per l'assenza di un presupposto fondamentale.

Inoltre, ne bis in idem, appare evidente che né la definizione, né l'attribuzione né, tanto meno, la liquidazione del fondo incentivante potranno essere effettuate da colui che approva il progetto o ne ha la vigilanza tecnica.

E' importante precisare che la deliberazione di Giunta di approvazione del progetto definitivo viene, di norma, giustamente richiesta dagli Istituti bancari nella concessione e devoluzione di mutuo residuo.

Con l'occasione si invitano, pertanto, gli uffici a voler adottare apposita deliberazione di Giunta per l'approvazione del progetto definitivo.

Pesaro, li 02/10/2012

***f.to* Avv. Rita Benini**  
**Segretario Generale**